26 FEB. 1999

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

APPROVATO CON DEL. CC. n 16 del 27-3-99

art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso delle strutture sportive di proprietà comunale quali:

1) Campo di Calcetto in via Montepennolo;
2) Campo Polivalente presso la scuola elementare Campi d'Annibale;
3) Palestra comunale sita in via S. Francesco d'Assisi;
4) Palestra comunale presso la scuola media statale "L. Montanari";
5) Campo sportivo L. Gavini

Oltre che con il presente regolamento le concessioni in gestione esclusiva di tali strutture saranno disciplinate di volta in volta con apposite convenzioni approvate dalla Giunta comunale.

art. 2

Sono ammesse all'utilizzazione degli impianti sportivi le seguenti categorie di soggetti senza scopo di lucro:

a) singoli cittadini;
b) enti, associazioni cooperative e istituzioni culturali con responsabilità giuridica, le quali, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo ed al miglioramento della pratica sportiva;
c) associazioni private e organismi territoriali legittimamente costituiti con finalità di promozione culturale, sociale e civile nonché organismi di azione civica che operino nel campo;
d) gruppi ed associazioni del tempo libero ed organismi locali ad essi affiliati, formalmente e legittimamente costituiti;
e) gruppi ed associazioni affiliati alle federazioni sportive del C.O.N.I. ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

art. 3

Le richieste per l'utilizzo degli impianti, firmate dal legale rappresentante se trattasi di società con responsabilità giuridica, vanno indirizzate al Comune di Rocca di Papa presso l'ufficio sport-pubblica istruzione e, nel caso che si intenda chiedere l'uso di strutture facenti parte di complessi scolastici, anche al Consiglio d'Istituto ed al Preside, al Consiglio di Circolo ed al Direttore Didattico, così come previsto dalla legge n. 517 del 04/08/1977 e devono pervenire dal 1 al 31 maggio di ogni anno.

Alla scadenza delle convenzioni deve essere pubblicato avviso all'Albo Pretorio. Non possono essere concesse in gestione esclusiva pluriennale le strutture di pertinenza dei plessi scolastici, ai soggetti gestori di tali strutture che, a giudizio dell'apposita commissione consiliare in base ad elementi di fatto e che abbiano ben operato verrà concesso diritto di conferma della gestione fino a un massimo di due rinnovi.

Il Consiglio d'Istituto o di Circolo adotterà entro il 15 luglio apposito atto deliberativo esprimendo il proprio parere circa la disponibilità delle strutture richieste.

I richiedenti dovranno allegare alla richiesta per l'uso continuativo o stagionale degli impianti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto sociale atti a dimostrare le finalità e l'assenza di lucro; se tali documenti sono già in possesso dell'Ente, sarà sufficiente dimostrare il perdurare della validità anche a mezzo autocertificazione;
b) programma sull'attività che si intende svolgere;
c) relazione sui risultati ottenuti dall'attività eventualmente svolta nell'anno precedente;
d) indicazione dei giorni e della fascia oraria di utilizzazione degli impianti;
e) indicazione degli istruttori e dei titoli da loro posseduti;
f) atto di affiliazione alle federazioni sportive del C.O.N.I. eventuale

Per l'utilizzo "una tantum" degli impianti basterà fare richiesta all'ente almeno venti giorni prima della data presunta per l'effettuazione dell'attività sportiva o della manifestazione menzionando quanto previsto precedentemente nella lettera d) del presente articolo, allegando alla stessa fotocopia un documento valido di riconoscimento del richiedente.

Qualora vi sia concomitanza di richieste all'uso giornaliero dello stesso impianto sportivo, sarà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto anche dell'interesse pubblico che ne deriva.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste presentate si procederà alla formulazione di una graduatoria tenendo presente i seguenti criteri di valutazione:

3 punti: Se la richiesta di utilizzazione è effettuata da una società che rispetto alle altre richiedenti presenti il maggior numero di iscritti al momento della presentazione;

3 punti: Se la richiesta di utilizzazione è effettuata da una società locale che disputa settimanalmente partite regolari di campionato;

3 punti: Se la richiesta di utilizzazione è effettuata da associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali del C.O.N.I. o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I;

2 punti: Per precedenti e documentate esperienze nella organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e nella gestione di impianti sportivi;

2 punti: Da quattro o più anni di presenza negli impianti;

1 punto: Da uno a tre anni di presenza negli impianti;

1 punto: Se la richiesta di utilizzazione è effettuata da una società / associazione sportiva, culturale, sociale ecc, che abbia operato od operi in via primaria nel territorio di Rocca di Papa.

In caso di parità tra società che svolgono la stessa disciplina sportiva, varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di parità tra società che non svolgono la stessa disciplina sportiva, avrà la priorità nell'assegnazione all'uso dell'impianto richiesto quella società che rispetto alle altre non potrebbe operare, per la tipologia dell'attività praticata, in altri impianti di proprietà comunale.

Inoltre, nel caso in cui una società risulti essere assegnataria dell'uso di un impianto sportivo, la stessa, nell'eventualità che abbia fatto più richieste per l'uso di più impianti non potrà vedersi assegnare ulteriori impianti se non per revoca di altre società o per la disponibilità ulteriore di spazi ed orari.

Per ogni impianto, laddove se ne ravvisi la necessità a seguito delle richieste pervenute, entro il 10 agosto di ogni anno la Giunta Comunale provvederà, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge n° 517 del 4/ 8/ 1977, a redigere apposita graduatoria.

I criteri di valutazione di cui al presente articolo sono validi anche per l'affidamento degli impianti in gestione esclusiva.

art. 4

Sulla base della graduatoria approvata il responsabile competente entro il 15 settembre di ogni anno autorizzerà con proprio provvedimento l'uso degli impianti per la durata di tutta la stagione sportiva e comunque per gli impianti soggetti alla legge n°517/ 77 entro e non oltre la durata dell'anno scolastico.

Lo stesso provvederà ad ulteriori assegnazioni nel caso risultino disponibili per rinuncia o revoca delle precedenti concessioni, gli impianti in parola. Nel procedere a tali ulteriori assegnazioni verrà data priorità alle associazioni in graduatoria non assegnatarie. L'autorizzazione verrà trasmessa al concessionario ed in caso che l'impianto sia soggetto all'applicazione della legge n° 517/ 77 per conoscenza anche alla scuola interessata. La stessa recherà l'indicazione di tutti gli obblighi facenti capo al concessionario.

art. 5

Il/ I concessionario/ i, nella persona del legale rappresentante, del singolo individuo o delle singole persone, si deve/ ono impegnare:

(In caso di concessione esclusiva)

1 ad assumere la diretta responsabilità, civile e penale, dell'attività che si svolgerà negli impianti sportivi interessati, con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad esso connesse, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose;

2 a stipulare apposita polizza assicurativa e fideiussoria a copertura dei rischi derivanti dall'uso degli impianti concessi (in uso) da consegnare al comune prima dell'inizio dell'attività sportiva e/o della manifestazione;

3 a non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli impianti se non con il consenso dell'Amministrazione Comunale, alla quale deve essere garantita la disponibilità al ripristino dello stato dei luoghi;

4 a vietare l'accesso al pubblico o estranei all'attività sportiva negli spazi non consentiti;

5 a garantire che l'accesso agli impianti di cui all'art. 1 avvenga nel rispetto delle norme vigenti;

6 ad utilizzare le attrezzature e/o gli impianti sportivi per i giorni e nelle ore concordate;

7 a restituire, al termine delle attività, gli impianti concessi in uso in perfetto stato di agibilità e funzionalità;

8 a non cedere a terzi la concessione;

9 a ritirare e custodire negli appositi spazi le attrezzature mobili usate per le attività sportive.

10 Per tutte le strutture o impianti concesse in uso non esclusivo sarà stipulata apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle attività previste dal presente regolamento a cura dell'A.C.

art. 6

Per le autorizzazioni "una tamtum" l'apertura degli impianti sarà curata da un responsabile nominato dall' amministrazione comunale, che provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

1) accensione della caldaia per la fornitura di acqua calda per le docce;
2) segnatura del campo ove necessario;
3) pulizia delle aree di pertinenza degli spogliatoi;
4) pulizia degli spogliatoi;
5) accensione dell'impianto di irrigazione ove necessario;
6) accensione dell'impianto di illuminazione per le manifestazioni serali;
7) svuotamento dei cestini;
8) pulizia generale dell'impianto;
9) controllo all'interno degli impianti;
10) comunque tutte quelle operazioni necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
11) il controllo sul corretto adempimento di tutte le operazioni previste negli artt. 5 e 6, sarà a cura dell'ufficio tecnico comunale medesimo.

art. 7

Per le autorizzazioni sia saltuarie che stagionali i richiedenti di cui all'art. 2 avranno messe a disposizione dall'ufficio tecnico comunale, le chiavi per l'utilizzo generale degli impianti che successivamente dovranno restituire alla fine dell'utilizzo degli impianti stessi. Il controllo sul corretto adempimento di tutte le operazioni previste dagli artt. 5 e 6 sarà a cura dell'ufficio tecnico comunale medesimo

art. 8

A parziale compensazione delle spese di gestione, manutenzione e di assicurazione degli impianti in virtù delle disposizioni vigenti, le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, dovranno corrispondere al Comune di Rocca di Papa mediante versamento sul c/c postale n.51214005 le somme in lire così ripartite in relazione ai costi di ciascun impianto e per l'utilizzo, in termini di tempo, che ne viene fatto:

a) Palestra comunale - via S. Francesco d'Assisi:
Le società sportive concessionarie dell'impianto in questione dovranno corrispondere per lo svolgimento della propria attivita- sportiva, in ragione del periodo di concessione, la somma da stabilirsi con apposita convenzione, oltre le somme necessarie alla gestione ordinaria; suddetti compensi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT.

b) Impianti sportivi: Scuola Elementare Campi e Scuola Media:

Gli impianti possono essere utilizzati, in ragione delle ridotte dimensioni, solo ed esclusivamente da società che non abbiano bisogno di un campo regolamentare per lo svolgimento di partite di campionato.

Di conseguenza, saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente quelle richieste di utilizzo che perverranno da società (che svolgano una o più discipline sportive del tipo: karate, judo, danza, aerobica, ginnastica) e da singoli cittadini che intendano svolgere attività sportive di tipo amatoriale.

Nei casi in cui le strutture oggetto di attività sportiva vengano utilizzate da più di una società la somma andrà ripartita tenendo conto dei rispettivi tempi di utilizzo e, comunque, viste le condizioni non regolamentari della struttura, la quota oraria sarà fissata dal responsabile dell'area socio-culturale all'inizio di ogni anno, secondo criteri oggettivi di mercato.

c) Campo Sportivo "Lionello Gavini"

Gli unici soggetti affidatari della gestione dell'impianto sportivo "Lionello Gavini" dovranno essere esclusivamente quelle società sportive senza scopo di lucro e che si impegnino a svolgere delle attività che possano avere interesse sociale. A tali soggetti senza scopo di lucro, visti gli alti costi di gestione necessari alla manutenzione ordinaria dell'impianto, l'Amministrazione comunale si impegna ad erogare un contributo, soggetto a rivalutazione ISTAT, da stabilirsi nell'apposita convenzione.

art. 9

La somma da corrispondere per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere corrisposta prima dell'uso di essi mediante versamento in conto corrente postale n. 51214005 intestato al comune di Rocca di Papa. E DOVRÀ ESSERE COMPRENSIVA DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI STESSI

art. 10

Gli alunni delle scuole presenti nel Comune di Rocca di Papa, qualora ne facessero richiesta, sono esonerati dal pagamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'art. 1 punti 2, 3, 4 che dovrà avvenire solo ed esclusivamente in orario scolastico e per scopi didattici. entro orario scolastico

L'uso di detti impianti dovrà essere richiesto dagli organi scolastici.

art. 11

In occasione di manifestazioni, quali concerti, sedute bandistiche, spettacoli teatrali e similari, l'Amministrazione comunale, su proposta dell'Assessorato allo Sport, potrà concedere l'uso degli impianti dietro corrispettivo che di volta in volta verrà stabilito dal responsabile dell'area socio-culturale, secondo criteri oggettivi di mercato.

Per le manifestazioni il cui incasso verrà devoluto in beneficienza, l'autorizzazione all'uso verrà concessa gratuitamente.

art. 12

Il Comune di Rocca di Papa, in base ad un'apposita relazione redatta dall'ufficio LL.PP. comunale, può in qualsiasi momento e circostanza revocare le autorizzazioni rilasciate per l'uso degli impianti per sopraggiunti motivi ostativi e/o se l'uso degli stessi sia diverso da quello previsto dal presente regolamento e, comunque, nei casi in cui concorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica.

art. 13

Possono essere disposti controlli a seguito di comunicazione scritta sia dell'Uffico LL.PP. che dell'Assessorato allo sport, dal locale Comando di Polizia Urbana e alle altre Forze di Polizia, per accertare il buon andamento delle manifestazioni in corso e per verificare che l'attività sia svolta in conformità all'autorizzazione rilasciata e comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

art. 14

Per eventuali danni causati agli impianti e strutture assegnate alle associazioni o società sportive sarà dovuta cauzione a garanzia che verrà di volta in volta stabilita con apposita convenzione.
La cauzione a garanzia di eventuali danni è valida per la durata di tutto il periodo di autorizzazione e dovrà essere depositata contestualmente all'assenso di utilizzo ed alla ricevuta del versamento di cui all'art. 9 comma 1 anche mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Per la utilizzazione da parte di privati cittadini non sarà richiesto il versamento della cauzione a garanzia, ma gli stessi saranno ritenuti responsabili previa formale dichiarazione di responsabilità.

art. 15

Sarà compito dei soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell'art. 2. chiedere alla Prefettura di Roma ed al Comando Provinciale dei VV.FF., rispettivamente al sensi delle circolari del ministero dell'interno n° 16 del 15/ 2 / 1951, nonchè dell'art. 15 del d.p.r. 29/7/1982 n° 577 le prescritte autorizzazioni necessarie per poter svolgere attività sportive, di svago, divertimento e spettacolo.

art. 16

Qualsiasi controversia tra il Comune ed i soggetti di cui all'art. 2 verrà deferita al Foro competente per territorio.

art. 17

Nell'eventualità di apposizione di cartelli pubblicitari all'interno degli impianti sportivi da parte delle società sportive e privati cittadini, dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione scritta dal Comune.

art.18

Per le norme non inserite nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed alle singole convenzioni che verranno stipulate con il concessionario.

art. 19

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere oggetto di esame dell'apposita commissione consiliare, salvaguardando le convenzioni o le concessioni già in atto.

art. 20

Il presente regolamento potrà essere aggiornato in relazione ad altri eventuali impianti di proprietà comunale nel frattempo acquisiti o realizzati.